



## Estratto

# DIVIETO DI EMUNGIMENTO DI ACQUA DA POZZI NELL'AREA CANTIERE TAP PER SUPERAMENTO LIMITI PER ALCUNE SOSTANZE PERICOLOSE.

## IL SINDACO

### PREMESSO

- Che con dm 223/’14, ...., il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approvava la realizzazione del tratto del gasdotto «denominato Trans Adriatic Pipeline che per la parte on-shore si sviluppa integralmente in Regione Puglia nel territorio della Provincia di Lecce e nel Comune di Melendugno» da parte di Trans Adriatic Pipeline AG Italia s.p.a., subordinandola a 58 prescrizioni.

Omissis

- che la prescrizione A.20, prevede «sempre in relazione all’ambiente idrico nell’intera area di cantiere del microtunnel, e con particolare riferimento all’area della Palude di Cassano e dell’impianto di fitodepurazione del Comune di Melendugno, in fase di progettazione esecutiva del microtunnel, dovranno essere condotte accurate indagini geofisiche di dettaglio atte a definire il quadro particolareggiato della falda idrica (...) Sulla base degli esiti dello studio dovrà essere predisposto uno specifico piano di monitoraggio (ante, durante e post-operam), da definire in accordo con le autorità competenti, sulle sorgenti presenti lungo il tracciato e potenzialmente interessate dai lavori previsti per la realizzazione del microtunnel;»;

Omissis

- che alla luce di queste prescrizioni TAP ha presentato un “Piano di Monitoraggio Piezometrico della falda ante, durante e post operam delle aree potenzialmente interferite dalle attività di progetto nell’area onshore del microtunnel”, facente parte del complessivo Progetto di Monitoraggio Ambientale.

Omissis

**CONSIDERATO** che in data 14 giugno 2018 il Comune di Melendugno riceveva una comunicazione di TAP ex art. 245 d.lgs. n. 152/’06 .... in cui si legge «sono stati riscontrati dei superamenti delle CSC [concentrazione soglia di contaminazione; n.d.r.] per i parametri nichel, manganese, arsenico e cadmio. Tali superamenti sono stati riscontrati rispettivamente al Piezo 9 [...] e al Piezo 2»

Omissis

### RILEVATO

- che in data 10 luglio 2018, con nota prot. N. LT-TAPIT-ITSK-01364, TAP inviava i risultati del monitoraggio, relativi a campionamenti del 12.3.2018;

- che i nuovi risultati, da una parte confermavano il superamento delle CSC dei Piezo 2 Piezo 9, il Piezo 3 e il Piezo 7 (oltre e all’ormai dismesso Piezo 4) e, dall’altra, rivelavano per la prima volta che il superamento delle soglie di CSC sussisteva anche per un ulteriore Piezometro, il Piezo 6.

- che con successiva nota, prot n. LT-TAPIT-ITSK-01366, in data 13.07.2018, Tap inviava i risultati di ulteriori monitoraggi, relativi a campionamenti del 19.06.2018 da cui si evinceva il superamento delle CSC dei Piezo 3, Piezo 7 e Piezo 9 per i parametri di Nichel, Nitriti (Azoto Nitroso), Cromo VI, Solfati e Arsenico;

### DATO ATTO

Omissis

- che al momento non si conoscono gli effetti che tali contaminazioni possono avere sulla salute e incolumità pubblica e sull’ambiente circostante;

Omissis

VISTA la comunicazione di TAP, acquisita al protocollo generale del comune al n. 17251 del 23-07-2018, con la quale si evidenziano i superamenti delle soglie per quanto riguarda il Nichel sul Piezo 3, il Cromo sul Piezo 7, il Nichel e l’arsenico sul Piezo 9, il Nichel sul Piezo 10 (prelievi eseguiti il 27ed il 29 giugno); il superamento della soglia per quanto riguarda il Nichel sul Piezo 7 (prelievo eseguito in data 10-07-2018);

RITENUTO di dover intervenire in via cautelativa a tutela dei rischi per l’ambiente e la salute umana e per l’igiene pubblica vietando, nelle more delle determinazioni che dovranno essere assunte di concerto con le competenti altre autorità, l’emungimento delle acque dai pozzi, autorizzati e non, insistenti nell’area posta a m. 500 a destra e a sinistra della linea di tracciato della condotta e del microtunnel, evidenziata in rosso nella planimetria allegata;

VISTO il D. Lgs. N. 152/2006, recante Norme in Materia Ambientale,

VISTO l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. N. 267/2000, secondo cui “... in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale...”

## ORDINA

per le ragioni di cui in premessa e per evidenti motivi precauzionali,

**L’IMMEDIATA SOSPENSIONE DELL’EMUNGIMENTO DI ACQUE SOTERRANEE, dalle aree potenzialmente interferite dalle attività di progetto nell’area onshore del microtunnel, loc. San Basilio, insistenti nell’area buffer di 500 mt. a destra e sinistra della linea di tracciato della condotta e del microtunnel, evidenziata in rosso nella planimetria allegata alla versione integrale dell’ordinanza, per gg. 30 a decorrere dalla data della presente e comunque fino alle determinazioni che saranno assunte di concerto con le competenti altre autorità;**

Omissis

La Polizia Municipale e l’Ufficio Tecnico Comunale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell’esecuzione del presente provvedimento;

Omissis

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg., termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Il testo integrale dell’ordinanza n. 17-2018 è disponibile all’Albo pretorio on line del comune di Melendugno [www.comune.melendugno.le.it](http://www.comune.melendugno.le.it) e può essere richiesto presso l’Ufficio segreteria comunale.